

Deliberazione 24 novembre 2011 – ARG/elt 168/11

Regime di perequazione specifica aziendale per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 novembre 2011

Visti:

- la Direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: Direttiva 2003/54/CE);
- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” (di seguito: TUEL);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con la legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102 (di seguito: decreto legge n. 78/09);
- la legge 5 maggio 2009, n. 42 - "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione” (di seguito: legge n. 42/2009);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11);
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (di seguito: decreto legislativo n. 118/2011);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007 – Allegato A alla deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007) e in particolare l’articolo 49;
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 c.m.i. (di seguito: deliberazione n. 96/04);

- l'Allegato A alla deliberazione n. 96/04, recante "Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo Integrato-Periodo di regolazione 2004-2007;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 c.m.i. ed in particolare l'Allegato A (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011 – Allegato A alla deliberazione n. 348/07 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011), e in particolare l'articolo 42;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas 18 maggio 2010 – ARG/elt 72/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 72/10);
- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità del 5 luglio 2010 n. 3/10 (di seguito: determinazione n. 3/10);
- il documento per la consultazione del 5 maggio 2011, recante l'individuazione di modalità di applicazione del regime di perequazione specifico aziendale agli enti pubblici (Comuni) che svolgono l'attività di distribuzione di energia elettrica a meno di 5.000 punti di prelievo" (di seguito: DCO 16/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2011 - ARG/elt 90/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 90/11).

Considerato che:

- il comma 49.1 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 ha istituito il regime di perequazione specifica aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione già coperti dai vincoli tariffari e dai meccanismi del regime generale di perequazione;
- la deliberazione n. 96/04 ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale di cui al precedente alinea ed ha limitato l'accesso al nuovo istituto perequativo alle imprese che avessero fatto istanza entro il 31 dicembre 2004;
- l'articolo 42 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011 ha confermato che la partecipazione al regime di perequazione specifica aziendale è riservata alle imprese di cui al precedente considerato;
- il decreto legge n. 78/09, all'articolo 3, comma 4-quater, aveva disposto che "alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10";
- nelle more di attuazione della precedente disposizione, la deliberazione ARG/elt 72/10 ha stabilito la riapertura dei termini per la presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifica aziendale, per le imprese ammesse al regime delle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91, e, conseguentemente, anche per le imprese di distribuzione di energia elettrica che servono meno di 5.000 punti di prelievo;
- la medesima deliberazione ha previsto che l'istanza di cui al precedente alinea debba essere effettuata entro il 30 giugno 2011, utilizzando la specifica modulistica definita con determina del Direttore della Direzione tariffe dell'Autorità, e ha demandato ad un eventuale successivo provvedimento

dell'Autorità l'aggiornamento e l'adattamento delle modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale disciplinate dalla deliberazione n. 96/04, con possibilità di prevedere criteri differenziati per tipologia d'impresa, fermi restando i criteri e i principi in essa definiti;

- con la determinazione n. 3/10 è stata approvata e messa a disposizione, sul sito dell'Autorità, la modulistica ai fini della presentazione dell'istanza di ammissione al regime di perequazione specifica aziendale, prevista dalla deliberazione ARG/elt 72/10;
- con il DCO 16/11, l'Autorità ha illustrato gli orientamenti dell'Autorità ai fini dell'individuazione di modalità di applicazione del regime di perequazione specifica aziendale per i Comuni che svolgono direttamente l'attività di distribuzione dell'energia elettrica a meno di 5.000 punti di prelievo;
- il decreto legislativo n. 93/11, all'articolo 38, comma 3, dispone che “Ai fini della rimozione degli ostacoli all'aggregazione delle piccole imprese di distribuzione di energia elettrica e per favorirne l'efficienza, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione generale, individua per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo appositi meccanismi di perequazione specifica aziendale. Alle medesime imprese, il regime di perequazione si applica con metodi di calcolo forfetario dal 2008 alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla data di applicazione dei meccanismi di cui al primo periodo del presente comma sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”;
- con la deliberazione ARG/elt 90/11, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in attuazione delle disposizioni, di cui all'articolo 38, commi 3 del decreto legislativo n. 93/11 ed ha sospeso il termine per la presentazione delle istanze di accesso alla perequazione specifica aziendale previsto della deliberazione ARG/elt 72/10.

Considerato che:

- il TIU ha stabilito che, ai fini della separazione contabile, le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas adottino sistemi di tenuta della contabilità, basati su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali in maniera distinta per le singole attività, come se queste fossero svolte da imprese separate, allo scopo di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse e distorsioni della concorrenza e che tra le attività oggetto di separazione contabile vi è l'attività di distribuzione elettrica il cui contenuto è declinato al comma 4.5 del medesimo TIU;
- il TIU ha previsto un duplice regime di separazione contabile: un regime ordinario che si applica alla generalità delle imprese operanti nel settore elettrico e del gas ed un regime semplificato applicabile agli esercenti di minori dimensioni individuati dal comma 16.2 del TIU, tra i quali gli esercenti l'attività di distribuzione elettrica a meno di 5.000 punti di prelievo;
- le modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale stabilite dalla deliberazione n. 96/04 prevedono il riconoscimento dei costi sostenuti dall'impresa nello svolgimento dell'attività di distribuzione elettrica come risultanti dalle evidenze della contabilità aziendale, tenuta secondo criteri

conformi alle disposizioni del codice civile e dei principi contabili vigenti per le imprese commerciali e, in definitiva, il rispetto da parte delle imprese ammesse al suddetto regime di precisi criteri di tenuta della contabilità aziendale finalizzati alla redazione dei conti annuali separati ai sensi del TIU;

- nel DCO 16/11 l'Autorità ha evidenziato, così come rilevato da uno studio commissionato ad un esperto di contabilità, come sussistano per molte imprese esercenti l'attività di distribuzione elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, ed in particolare per gli enti pubblici locali (Comuni) che gestiscono direttamente tale servizio, criticità nella redazione dei conti annuali separati, seppur secondo il regime semplificato, ai sensi del TIU; tali criticità rendono problematica l'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale;
- le criticità riscontrate derivano dall'adozione da parte degli enti pubblici locali (Comuni) di sistemi di tenuta della contabilità basati esclusivamente su criteri di natura finanziaria, dalla mancanza di una contabilità analitica che permetta la registrazione dei fatti aziendali per singola attività svolta ed, infine, dal mancato aggiornamento degli inventari della consistenza del patrimonio aziendale;
- nel citato documento di consultazione l'Autorità, a fronte delle criticità descritte, ha proposto un regime transitorio di applicazione della perequazione specifica aziendale di tipo sostanzialmente parametrico, al fine di consentire agli enti pubblici locali (Comuni) l'adozione di uno dei modelli di tenuta della contabilità proposti nel documento che consentano la corretta redazione dei conti annuali separati ai sensi del TIU e quindi l'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale.

Considerato inoltre che:

- la Direttiva 2009/72/CE prevede che le imprese elettriche, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 e che tale disposizione non ammette deroghe;
- la medesima disposizione, di cui al precedente considerato, era già presente nella Direttiva 2003/54/CE, abrogata dalla Direttiva 2009/72/CE;
- la normativa nazionale sulla contabilità degli enti locali rappresentata dal TUEL prevede l'obbligo di adozione di sistemi di tenuta della contabilità economica e patrimoniale nonché di tenuta degli inventari che, qualora effettivamente adottati, consentirebbero la corretta predisposizione dei conti annuali separati ai sensi del TIU e quindi l'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale;
- sono previste deroghe agli obblighi di tenuta della contabilità previsti dal TUEL e dalla normativa in materia emanata dalle Regioni a statuto autonomo per i Comuni di piccole dimensioni;
- la normativa nazionale (TUEL) e quella delle regioni a statuto speciale prevede un obbligo generalizzato per gli enti pubblici locali di tenuta e aggiornamento dell'inventario del patrimonio di tali enti;
- il decreto legislativo n. 118/11 di applicazione del federalismo fiscale di cui alla legge 42/2009, ha previsto l'obbligo per tutti gli enti pubblici locali a partire dal 2014, dopo un periodo di sperimentazione che interessa gli anni 2012 e 2013, di

affiancamento alla contabilità finanziaria un sistema di contabilità di tipo economico-patrimoniale;

- le osservazioni, pervenute in risposta al DCO 16/11, evidenziano difficoltà da parte degli enti pubblici locali nell'adozione dei sistemi di tenuta della contabilità proposti dal documento, a causa dei costi di adeguamento dei sistemi contabili alla luce dei vincoli posti dal patto di stabilità;
- in risposta al DCO 16/11 è stata evidenziata la necessità di emanare apposite disposizioni in materia di perequazione specifica aziendale anche per le aziende speciali municipali che gestiscono il servizio di distribuzione elettrica, stante la loro assimilabilità agli enti pubblici locali;
- i modelli di tenuta della contabilità, proposti nel DCO 16/11 per gli enti locali, sono in linea con le previsioni normative contenute nel TUEL e nel citato decreto legislativo n. 118/11 e consentirebbero, tra le altre cose, a queste imprese la corretta redazione dei conti annuali separati ai sensi del TIU, necessari all'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale nonché il rispetto sostanziale di quanto obbligatoriamente previsto dalla direttiva europea di cui al primo considerato della presente sezione;
- inoltre, non sussistono valide ragioni per differenziare le aziende speciali municipali, che, una volta costituite, devono avere una propria contabilità che non può che essere già allineata con le prescrizioni della Direttiva 2009/72/CE;
- le istruttorie relative al regime di perequazione specifica aziendale, condotte ai sensi della deliberazione n. 96/04, hanno permesso di individuare una casistica di variabili esogene fuori dal controllo delle imprese che hanno impatto sui costi di distribuzione elettrica e che possono essere quantificate con metodi di tipo sostanzialmente parametrico;
- inoltre, in relazione alle istruttorie, di cui al precedente alinea, per i casi di impossibilità a ricostruire la stratificazione storica degli investimenti, l'Autorità ha individuato una metodologia alternativa di ricostruzione del valore del capitale investito che ha permesso il positivo esito delle istruttorie medesime.

Considerato infine che:

- alcune imprese hanno presentato istanza ai sensi della deliberazione ARG/elt n. 72/10, le cui previsioni, però, in materia di perequazione specifica aziendale sono state superate dalle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 3 del decreto legislativo n. 93/11, che prevedono apposite modalità per l'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale alle imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo.

Ritenuto opportuno:

- fare riferimento alle risultanze del DCO 16/11, in quanto riferite ad un metodo semplificato che l'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 93/11, generalizza a tutte le imprese con meno di 5.000 punti di fornitura;
- prevedere, conseguentemente, una nuova modalità semplificata di applicazione del regime di perequazione specifica aziendale, riservato alle imprese di distribuzione con meno di 5.000 punti di prelievo, che si avvalga delle risultanze di cui al precedente ritenuto;

- non dare seguito alle osservazioni pervenute al DCO 16/11 in merito alle criticità per gli enti pubblici locali nell'adozione di sistemi di tenuta delle contabilità secondo criteri economico patrimoniali e di tenuta degli inventari del patrimonio, in quanto non coerenti con gli obblighi di tenuta della contabilità imposti dal quadro normativo nazionale in vigore per questi enti, e non ultimo, dal recente decreto legislativo n. 118/11;
- non dare seguito alle osservazioni pervenute al DCO 16/11 in merito all'assimilazione, ai fini della tenuta della contabilità, delle aziende speciali municipali che gestiscono il servizio di distribuzione elettrica agli enti pubblici locali, in quanto per queste aziende la normativa di riferimento (TUEL) fa esplicito riferimento agli obblighi di redazione del bilancio di esercizio;
- prevedere che il regime di perequazione specifica aziendale per le imprese di distribuzione con meno di 5.000 punti di prelievo, si applichi, in maniera parametrica a partire dal 2008 fino al 2011, per la generalità delle imprese compreso gli enti pubblici locali, in virtù del fatto che non emergono ragioni per un trattamento differenziato in funzione della forma giuridica adottata;
- prevedere che le modalità parametriche di applicazione del regime di perequazione specifica aziendale di cui al precedente alinea si basi sulla valorizzazione degli effetti delle variabili esogene sul costo riconosciuto ai fini tariffari, già riscontrate e parametrizzate dall'Autorità in relazione alle istruttorie condotte ai sensi della deliberazione n. 96/04;
- prevedere che, ai fini dell'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale con modalità parametriche di cui al precedente alinea, debba essere previsto un limite massimo al fattore di correzione dei ricavi, in linea con il fattore di correzione dei ricavi riconosciuto alle imprese di minore dimensione, nell'ambito delle istruttorie condotte ai sensi della deliberazione n. 96/04;
- prevedere che, a partire dal 2012, il regime di perequazione specifica aziendale per le imprese di distribuzione con meno di 5.000 punti di prelievo si applichi, secondo modalità semplificate per le imprese diverse dagli enti locali e per gli enti locali che dimostrino di aver adottato un sistema di tenuta della contabilità basato su criteri di tipo economico-patrimoniale ed idoneo alla predisposizione dei conti annuali separati ai sensi del TIU sin dall'esercizio 2010;
- prevedere che il regime di perequazione specifica aziendale secondo modalità semplificate di cui al precedente alinea, non possa prescindere dall'esigenza di una puntuale ricostruzione fisica del capitale investito nell'attività di distribuzione elettrica alla luce degli obblighi normativi di tenuta e aggiornamento degli inventari, validi per le tutte le imprese e gli enti pubblici locali; e che solo in mancanza di tali informazioni, certificata dal legale rappresentante, possa essere utilizzata la metodologia alternativa di ricostruzione del capitale investito, così come sperimentato con successo nelle istruttorie condotte ai sensi della deliberazione n. 96/04;
- tener comunque conto delle specifiche problematiche, anche operative, che gli enti pubblici locali dovranno affrontare per adeguare i propri sistemi contabili e, di conseguenza, prevedere la possibilità per questi enti di accedere al regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo, secondo modalità semplificate, anche successivamente al 2010, dietro impegno formale comprovato da delibera del Consiglio Comunale, all'adozione di sistemi di tenuta della contabilità di tipo economico-patrimoniale o di costituzione

di apposita società separata, ai sensi del codice civile, per la gestione dell'attività di distribuzione elettrica;

- prevedere, in ogni caso, che l'anno di adozione di sistemi di tenuta della contabilità di tipo economico-patrimoniale, di cui al precedente alinea, non possa essere successivo al 2014, primo anno di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 118/11; e che le valutazioni finalizzate al regime di perequazione specifica aziendale semplificato facciano riferimento ad un bilancio basato interamente su un sistema consolidato di tenuta della contabilità rispondente a criteri di tipo economico-patrimoniale, tipicamente l'anno successivo a quello di adozione della nuova contabilità;
- prevedere, di conseguenza, che l'estensione agli enti pubblici locali del regime di perequazione specifica con modalità parametrica possa essere esteso fino al secondo anno successivo a quello di adozione di una contabilità di tipo economico-patrimoniale, con un limite massimo fissato al 2016;
- prevedere che l'accesso al regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo avvenga dietro istanza da presentare all'Autorità entro il 30 giugno 2012, secondo l'apposita modulistica pubblicata con determina del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità;
- che l'Autorità possa avvalersi della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) per lo svolgimento delle attività istruttorie relative all'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo, ovvero per l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale effettuare le suddette attività istruttorie;
- prevedere che le imprese, che abbiano presentato istanza al regime di perequazione specifica aziendale, ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, siano tenute ad integrare tale istanza con le informazioni complementari, necessarie alla procedura di definizione del nuovo meccanismo di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo;
- prevedere che il regime di perequazione specifica aziendale, per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo, non si applichi alle imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91

DELIBERA

1. di approvare le modalità di applicazione del regime di perequazione specifico aziendale per le imprese di distribuzione con meno di 5.000 punti di prelievo, allegate alla presente deliberazione, di cui formano parte integrante e sostanziale (*Allegati A e C*);
2. di approvare la metodologia alternativa di valutazione del capitale investito nelle reti di distribuzione elettrica, nel caso di indisponibilità dei costi storici e delle vite utili rilevanti ai fini del regime di perequazione specifica aziendale, allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato B*);
3. di potersi avvalere della Cassa, per le attività propedeutiche alle decisioni riguardanti la valorizzazione della perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo con modalità parametrica e di avvalersi della Cassa per la valorizzazione della medesima perequazione specifica aziendale in

modalità semplificata, nonché per l'organizzazione di una eventuale struttura tecnica, cui affidare le attività istruttoria relative all'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale;

4. di prevedere che le imprese, che abbiano presentato istanza al regime di perequazione specifica aziendale, ai sensi della deliberazione ARG/elt 72/10, possano accedere al regime di perequazione specifica aziendale per le imprese con meno di 5.000 punti di prelievo, previa integrazione delle informazioni necessarie all'applicazione del medesimo regime, secondo quanto previsto dall'Allegato A;
5. di prevedere un periodo transitorio di adeguamento della propria contabilità per gli enti locali, compatibile con gli obblighi posti a loro carico dal decreto legislativo n. 118/11 e che per tale periodo continui a valere il metodo parametrico di determinazione della perequazione specifica aziendale, secondo quanto disposto dall'Allegato A;
6. di porre a carico del Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi di cui al comma 62 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011, gli oneri sostenuti dalla Cassa per le attività di cui alla presente deliberazione, con separata evidenza contabile;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni